

**UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI
SAVONA**

Sezione Imprenditori Edili - ANCE Savona

ANAEP-CONFARTIGIANATO Costruzioni Savona

CNA Costruzioni Savona

**FeNEAL-UIL - FILCA-CISL - FILLEA-CGIL
SAVONA**

**CONTRATTO COLLETTIVO DI
LAVORO**

**per i dipendenti da Imprese Edili ed
affini**

**integrativo
del CCNL Industria 14 luglio 2020
e del CCNL Artigianato 31 gennaio 2020**

15 dicembre 2021

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Addì, 15 dicembre 2021

T r a

ANCE Savona - Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, rappresentata dal Presidente Alberto Formento, assistito dall'Unione industriali di Savona in persona del Segretario di Sezione Mattia Minuto;

ANAEP-CONFARTIGIANATO Costruzioni Savona, rappresentata dal Presidente Renzo Siri, assistito dal Direttore Mariano Cerro;

CNA Costruzioni Savona, rappresentata dal Presidente Giorgio Grillo, assistito dal Direttore Matteo Sacchetti

e

la Federazione Nazionale Edili, Affini del Legno FeNEAL-UIL Liguria, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Mirko Trapasso, dal segretario Marco De Andreis e dai componenti del Consiglio Regionale Samantha Mascia, Andrea Adami, Franco Addis e Davide Semenza;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA-CISL Liguria, rappresentata dal Segretario Generale Andrea Tafaria, dal Responsabile territoriale Luca Vosilla e dai Signori Pietro Amodei, Florjjan Voshtjna, Sandro Caprio e Gianfranco Forte;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini FILLEA-CGIL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Maurizio Buffa e dai Segretari sig.ri Michele Bello e Andrea Luvarà;

viene stipulato il presente Accordo Provinciale, Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato in Roma il 14 luglio 2020 tra ANCE, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL FILLEA-CGIL, e, in quanto compatibile, del Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane stipulato in Roma il 31 gennaio 2020 tra ANAEPa-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA Costruzioni e le suddette Organizzazioni Sindacali, da valere per tutto il territorio della Provincia di Savona, per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nei suddetti C.C.N.L. e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale delle imprese stesse.

Premessa

Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere congiuntamente iniziative per favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire la massima occupazione, il miglioramento dell'attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia e il rispetto delle regole.

Ritengono necessario operare, attraverso corrette relazioni sindacali, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alla qualità del lavoro, proseguendo nel contempo nella collaborazione con le

Amministrazioni pubbliche e gli Enti al fine di favorire e valorizzare il lavoro regolare.

A tal scopo intendono valorizzare il Protocollo sottoscritto presso la locale Prefettura in materia di Sicurezza e richiederne l'attuazione e ove necessario l'implementazione.

Si ritiene utile monitorare sul corretto e sano utilizzo dello strumento contrattuale dell'Appalto e del Sub-appalto affinché lo stesso sia al servizio della specializzazione e della qualità del lavoro e non uno strumento finalizzato alla mera riduzione del costo a discapito della qualità del lavoro e dei lavori.

Concordano inoltre sulla opportunità di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l'adozione di misure che valorizzino le imprese locali per valorizzare al massimo le ricadute economico sociali degli investimenti e affidamenti sul territorio.

Le Parti condividono come sia necessario operare per il consolidamento e lo sviluppo della struttura imprenditoriale attraverso la qualità dei modelli organizzativi e produttivi e l'adozione delle forme di flessibilità regolate dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali in materia; attraverso, inoltre, il perseguimento della regolarità contrattuale e delle pertinenti verifiche di congruità, per favorire una competizione fondata sulla capacità organizzativa e sulla professionalità, e non solo sui minori costi, riconducendo tutto il settore all'osservanza delle normative di legge e contrattuali. Ed in tal senso concordano di supportare l'azione della Cassa Edile e favorire la relazione tra essa e gli Enti/amministrazioni competenti in materia di controllo del lavoro, anche dotando la Cassa Edile di strumenti tecnologici a supporto dell'azione regolatoria e finalizzati a favorire la

corretta relazione tra tutti soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere edili.

Nel contesto attuale le Parti, inoltre, ritengono prioritario investire, anche attraverso gli enti bilaterali, sulla forza lavoro, sia da un lato in tema di orientamento e attrattività del settore (per la gestione del turn over), ma anche in termini di competenze e professionalità per cogliere le sfide della transizione verso la riconversione, il risanamento urbano e il *green building*, consapevoli che il consolidamento della imprese e del settore edile passa attraverso la conoscenza e la applicazione delle più moderne tecniche costruttive.

A tal fine ravvisano la necessità di attuare attraverso l'Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in edilizia della Provincia di Savona (ESE Savona) iniziative di orientamento presso le scuole medie, ma anche rivolte alle famiglie dei lavoratori del Settore, rafforzare le relazioni con le Istituzioni scolastiche ad indirizzo attinente al settore Edile, ivi compresa l'Università; infine coinvolgere le imprese del sistema sia nella progettazione che nella realizzazione di tali iniziative, ma anche dei percorsi formativi.

Le Parti auspicano che si possano attivare percorsi efficaci di riqualificazione per i lavoratori anche attraverso la miglior gestione possibile delle opportunità offerte a valere sui Fondi messi a disposizione dalla Regione Liguria.

Tali percorsi è opportuno che possano essere accompagnati da meccanismi di premialità per favorire l'inserimento di personale disoccupato, pertanto ci si adopererà presso gli Enti competenti affinché possano essere attivate misure idonee a tal scopo.

Le Parti, in armonia con gli orientamenti di livello nazionale, auspicano e favoriscono un maggior coordinamento degli

Enti Paritetici a livello regionale al fine di valorizzarne l'incisività dell'azione attraverso la condivisione di competenze e buone pratiche, nella consapevolezza dell'importanza crescente che questi rivestono per il settore edile.

Le Parti si impegnano, inoltre, a dare sostegno a efficaci proposte di legge per la disciplina dell'accesso all'attività edilizia, con la previsione e la valutazione di parametri qualitativi che garantiscano il possesso delle necessarie capacità imprenditoriali.

Considerato il numero crescente, anche nella provincia di Savona, di lavoratori immigrati operanti nel settore edile, le Parti concordano sull'esigenza di prevedere politiche contrattuali adeguate, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli Enti bilaterali di settore, con particolare riferimento all'integrazione linguistica e all'efficacia dell'azione formativa nei loro confronti.

Art. 1 Qualifiche

Restano confermate le declaratorie e le classificazioni di cui ai Contratti Nazionali dell'Industria e dell'Artigianato.

Art. 2 Orario di lavoro e accordi aziendali

Per i lavori di importo superiore a 3 milioni di Euro nei quali le stazioni appaltanti pubbliche o private richiedano, per le caratteristiche dell'opera, regimi diversificati di lavoro, le

Parti si attiveranno comunemente per l'apertura preventiva di un tavolo tra le imprese, le parti sociali e i committenti, al fine di concordare:

- regimi d'orario di cantiere e durata;
- condizioni di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali locali;
- condizioni di sicurezza;
- costi e indennità aggiuntive previste dalla contrattazione nazionale;
- verifica della compatibilità delle lavorazioni e degli orari nell'ambito urbano.

Per ottimizzare i livelli occupazionali e qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e produttive, possono essere adottati regimi di ripartizione di orari diversi dalla ripartizione su cinque giorni settimanali del normale orario di lavoro, con preavviso di almeno ventiquattro ore ai lavoratori interessati e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il termine del preavviso può essere anche inferiore in casi eccezionali o di particolare gravità. La flessibilità di cui sopra può essere attuata sia mediante l'articolazione su turni che realizzando la programmazione dei calendari annui.

Art. 3

EVR - Elemento Variabile della Retribuzione

L'Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale **premio variabile** correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio in sostituzione dell' EET Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella

misura del **4%**, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014, sarà riconosciuto a consuntivo e erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.

Ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua eventuale diversa quantità, **entro il mese di novembre di ogni anno le Parti Sociali si incontreranno per determinare la misura dell'EVR a valere per l'anno successivo**, mediante una valutazione effettuata sui seguenti quattro indicatori:

- **numero dei lavoratori** iscritti alla Cassa Edile di Savona;
- **monte salari** denunciato in Cassa Edile;
- **ore denunciate** alla Cassa Edile di Savona, al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro;
- **un ulteriore indicatore** concordato annualmente dalle Parti Sociali sottoscritte.

Dell'esito di tale verifica, le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, con apposita tabella riepilogativa dei valori mensili per l'anno di riferimento, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo **calcolo a livello aziendale**.

Per quanto riguarda il calcolo a livello aziendale, anche il parametro delle ore lavorate è inteso al netto delle ore integrate.

Le imprese che intendono avvalersi della norma contrattuale prevista per le particolari situazioni di difficoltà, dovranno inviare comunicazione autocertificata corredata della

documentazione relativa al mancato raggiungimento di uno o due parametri contrattualmente previsti a una delle Associazioni datoriali firmatarie del presente contratto, alla Cassa Edile di Savona e alle RSU o RSA se costituite. Le Parti procederanno alla verifica, redigendo specifico verbale.

In sede di stipula del presente contratto, per quanto riguarda l'anno 2021, le Parti, eseguito il raffronto dei tre indicatori previsti dal Contratto Nazionale, tutti positivi, constatano che a livello territoriale **esistono le condizioni per il riconoscimento dell'EVR**. I valori mensili da riconoscere secondo quanto previsto, sono riportati di seguito:

- Livello 7: 48,90 €
- Livello 6: 44,00 €
- Livello 5: 36,70 €
- Livello 4: 34,25 €
- Livello 3: 31,80 €
- Livello 2: 28,62 €
- Livello 1: 24,45 €

Le Parti inoltre individuano quale quarto indicatore valevole per l'anno 2022 il numero medio di operai occupati per impresa, confermando al contempo la necessità di incontrarsi nel mese di novembre 2022 per le opportune verifiche e l'individuazione del quarto indicatore per l'anno successivo.

Inoltre le parti si confermano che a seguito del rinnovo del CCNL si incontreranno onde verificare la necessità di modifica del presente articolo qualora ritenuto dalle stesse necessario in relazione alla disciplina dell'EVR prevista a livello nazionale.

Con riferimento alla disciplina dell'EVR le parti si danno atto che la stessa ha caratteristiche tali da integrare le previsioni

n tema di detassazione egli elementi correlati alla produttività così come in oggi disciplinati.

Pertanto Le parti si danno atto che il presente accordo sarà depositato presso l'ITL competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ai fini delle seguenti disposizioni:

- art. 3, comma 2, del Decreto-Legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 1996, n. 402, in considerazione dell'onnicomprendività delle somme concordate nel presente accordo, che non saranno computate ai fini del calcolo degli istituti contrattuali e di legge, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ.;

- art. 1, commi 67 e 68, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, in conformità ai quali le parti si danno atto che gli importi di cui al presente Accordo sono totalmente variabili e correlati a miglioramenti di competitività dell'impresa;

- art. 1, commi da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto applicabile, stante la connessione degli importi previsti nel presente Accordo come Premio di Partecipazione e Premio di Affidabilità Produttiva alle finalità di cui al predetto comma 182 nonché con quanto disposto dal Decreto Interministeriale 26 marzo 2016 e dalle successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

In particolare le Parti si danno atto che l'EVR è conforme e riconducibile a quei "premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione" per i quali è possibile, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, beneficiare delle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali previste dall'art. 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016 e s.m.i.); a tal fine si concorda che il periodo

congruo di riferimento per la misurazione degli incrementi degli indicatori è lo stesso preso a base per la verifica della maturazione del diritto al premio e, quindi il triennio sul triennio precedente come previsto dal CCNL. Le Parti pertanto si danno atto che l'andamento incrementale di almeno 2 degli indicatori esaminati a livello territoriale costituisce anche la condizione per la conseguente applicazione del regime agevolato di tassazione di cui alle norme citate per l'intero ammontare dell'EVR erogato. Ciò ferme restando tutte le condizioni normative per il riconoscimento e l'applicazione del beneficio. A tali esclusivi fini invece non rileva la verifica degli indicatori aziendali.

Art. 4

Indennità di reperibilità

Le Parti concordano che possano essere previsti, qualora necessario, turni di reperibilità. Ciò in particolare, ma non esclusivamente, per le lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità, come ad esempio per lo sgombero neve e per le manutenzioni.

Qualora siano istituiti turni di Reperibilità ai lavoratori cui sarà richiesta è riconosciuta una indennità determinata come segue:

- ai lavoratori soggetti a reperibilità è riconosciuta la somma settimanale di **euro 50** lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica);
- la reperibilità può anche essere regolata a giornate intendendosi per tali gruppi consecutivi di 24 ore, in tal caso l'indennità giornaliera è fissata in **euro 8** lordi dal lunedì al sabato ed **euro 10** lordi per giornata festiva;
- oltre a quanto sopra verrà erogata la paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate.

Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata. Salvo giustificato impedimento, da comunicare all'azienda con anticipo rispetto alla reperibilità richiesta, il lavoratore comandato è tenuto alla reperibilità e, pertanto a essere rintracciabile attraverso il metodo individuato con la Società, e a prendere servizio entro 45 minuti dalla chiamata.

Il turno di reperibilità non potrà eccedere i 7 giorni consecutivi e le due settimane al mese. Qualora la prestazione effettuata in reperibilità ecceda le 3 ore consecutive, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art 7 del D.Lgs. n 66/2003, al lavoratore saranno assicurate almeno 8 ore di riposo consecutivo prima di riprendere servizio.

Le Parti invitano le stazioni appaltanti, in particolare quelle pubbliche, a prevedere all'interno dei propri capitolati e voci di prezzo l'indennità di cui sopra che, come per le parti di costo del personale per i lavori in economia, non è in alcun caso soggetta a ribasso d'asta, violandosi altrimenti le norme imperative di legge in materia di minimi contrattuali.

Le Parti concordano di effettuare ogni necessaria azione di verifica e segnalazione qualora vengano assoggettati a ribasso elementi inderogabili del costo del lavoro senza valida giustificazione.

Art. 5

Indennità per lavori marittimi

Vengono confermate le seguenti indennità:

- a) indennità al personale imbarcato su natanti con o senza motore per lavori fuori bordo, eseguiti oltre un miglio

marino dalla bocca del porto stesso per le ore di effettivo lavoro: 10%;

b) rischio mine per i lavori fuori dal porto alla distanza dalla bocca del porto di mezzo miglio marino, per le ore di effettivo lavoro: 12%;

c) al personale imbarcato su natanti, durante il trasferimento da un porto all'altro e che non sia posto in ruolo su disposizione del codice marittimo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento o la maggiorazione del 15% sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

Le indennità di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili in caso di lavoro eseguito oltre un miglio dalla bocca del porto.

Le indennità di cui ai punti b) e c) sono cumulabili in caso di trasferimento.

Agli operai che si trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l'eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivi di servizio.

Le indennità percentuali di cui alle lettere a) e b) sono da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'E.D.R.

Per i lavori sotto acqua vale quanto previsto all'art. 20 Gruppo D, secondo comma del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Art. 6
Indennità di disagio

E' confermata una indennità di disagio per i lavoratori addetti **all'imbrigliamento delle pareti rocciose o ai lavori su fune** nella misura del 23% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'E.D.R..

Con riferimento ai lavori su fune le parti si danno atto che intendono per tali le lavorazioni eseguite da personale in possesso di attestato di formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e quindi per le sole lavorazioni in "sospensione", che, come da linee guida Inail possono essere effettuate previa valutazione della impraticabilità di differente soluzione, dovendosi altrimenti procedere con l'adozione di dispositivi di protezione collettivi.

In merito all'applicazione dell'indennità ai lavori su fune e ai rocciatori le Parti si danno atto che qualora in sede di rinnovo del CCNL per tali figure sia previsto un inquadramento differente e superiore rispetto all'attuale, si incontreranno nei tempi più rapidi possibile onde rideterminare l'indennità tenendo conto dell'aumento dei costi derivato dal rinnovo del CCNL.

E' prevista inoltre una indennità di disagio per i lavoratori addetti ai lavori di posa in opera, rifacimento e manutenzione del **manto stradale** nella misura del 3,3% sugli elementi di cui sopra.

Tale indennità è estesa ai lavoratori addetti alla **lavorazione del bitume** presso l'impianto.

Le Parti concordano che le indennità per il personale addetto a **lavori in galleria** di cui all'art. 20 Gruppo B, lettere a), b) e

c) del vigente C.C.N.L. sono determinate nei valori massimi in esso stabiliti (46%, 26%, 18%).

Fermo restando quanto sopra, in relazione al particolare disagio legato al lavoro in gallerie di particolare lunghezza le Parti concordano che qualora il fronte di lavoro sia situato a più di 2 km dall'imbocco/uscita verrà riconosciuta una indennità maggiorata rispetto alle precedenti di 4 punti percentuali (quindi totali: 50%, 30%, 22%), qualora la distanza sia pari o superiore ai 4 chilometri la maggiorazione citata sarà invece di 6 punti percentuali (quindi totali: 52%, 32%, 24%)

Le Parti concordano inoltre che agli operai che in provincia di Savona lavorano nelle **condizioni di disagio elencate nell'art. 20, gruppo A del C.C.N.L.**, spettano unicamente le indennità percentuali indicate nella Tabella Unica Nazionale, non sussistendo motivazioni territoriali per "situazioni extra".

Art. 7 Trasferta giornaliera

L'indennità di trasferta giornaliera è pari al **18%** in tutti i casi in cui il lavoratore sia comandato oltre i 10 Km. dai confini territoriali del Comune ove è situato il cantiere per il quale è stato assunto, a meno che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Nel caso l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori con mezzo aziendale, per **i soli lavoratori, non autisti, comandati alla guida** per il tragitto di andata e ritorno,

l'indennità sopra indicata è integrata con un elemento forfettario giornaliero omnicomprensivo pari a 10 €.

In caso di trasferta giornaliera, il lavoratore avrà diritto ad un pasto caldo, rimborsato a piè di lista.

In tale caso, o qualora il pasto caldo sia sostituito dall'indennità di cui al punto 9 o da un ticket - pasto di pari importo, il valore della trasferta giornaliera è ridotto di un terzo per ogni pasto erogato/rimborsato/sostituito.

Il tempo di viaggio per raggiungere la località di trasferta non è computato nell'orario di lavoro che pertanto comincia con l'arrivo in cantiere.

Qualora tale tempo si protragga oltre le 2 ore a tratta singola, la parte eccedente le due ore, seppur non rientrante nell'orario di lavoro, darà diritto ad un indennizzo pari al 50% della paga oraria del lavoratore proporzionata al periodo eccedente.

L'indennità di trasferta è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. compreso l'E.D.R.

Art. 8

Indennità territoriale di settore

Sono confermate le tabelle in vigore, riportate di seguito:

- Operaio di 4° Livello 1,59
- Operaio Specializzato 1,48
- Operaio Qualificato 1,33
- Operaio Comune 1,15

Art. 9

Indennità sostitutiva di mensa

L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere e ove non provveda a fornire un ticket-pasto, potrà fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.

Il pasto sarà costituito da un 1° piatto, 2° piatto, frutta, pane e bevanda analcolica.

In alternativa a quanto sopra previsto, l'impresa potrà corrispondere una indennità sostitutiva di mensa pari ad **euro 10,00 lordi** giornaliera.

Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza di lavoro sul cantiere.

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore ad otto ore, l'indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi:

- qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;
- qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore, ma non raggiunga l'orario normale di lavoro esclusivamente per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore.

Negli altri casi è dovuta in toto.

Le Parti concordano che gli autisti sono considerati personale di cantiere ai sensi dell'indennità di mensa, in quanto il

particolare servizio rende particolarmente difficoltoso istituire o avvalersi del servizio mensa fisso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio istituito o attuato in una delle forme di cui al primo comma, salvo il caso degli operai impossibilitati a usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute.

Le Parti si impegnano a intervenire presso le organizzazioni sindacali degli altri settori industriali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, per ottenere la possibilità di accesso da parte delle maestranze edili alle mense aziendali delle industrie presso le quali le imprese edili hanno cantieri in corso.

Dal 1 luglio 2024 l'indennità di mensa è elevata a **euro 10,25 lordi** giornalieri.

Art. 10 Indennità di Trasporto

E' dovuta all'operaio una indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall'impresa.

La misura dell'indennità è stabilita in **euro 3,25 lordi** per ogni giornata di presenza in cantiere.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri nel raggio di metri 1.000 circa dall'abitazione.

L'indennità è dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere.

Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile.

L'indennità è elevata a **euro 3,50** lordi a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Si precisa che, il tempo di percorrenza dal luogo di imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore (anche se comandato alla guida ai sensi dell'art 7) per l'esecuzione dell'effettivo lavoro **non è computabile** ai fini dell'orario di lavoro da retribuire.

Art. 11
Cassa Edile

Fermi restando i distinti livelli retributivi rispettivamente previsti dai CCNL dell'Industria e dell'Artigianato, ai soli fini delle contribuzioni dovute alla Cassa Edile, si assumono i valori convenzionali riportati nella tabella pubblicata dalla Cassa Edile di Savona.

Il contributo in favore della Cassa Edile della Provincia di Savona è stabilito nella misura del **2,25%** da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. compreso l'E.D.R., di cui **1,88%** a carico dei datori di lavoro e **0,38%** a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte del datore di lavoro, il quale deve provvedere a versarla,

insieme ai contributi a proprio carico, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti al successivo articolo.

La liquidazione anticipata delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa sotto pena di decadenza entro cinque anni dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Le prestazioni e le assistenze in favore dei lavoratori, nonché gli adempimenti per le Imprese e le relative sanzioni, contenuti nel Regolamento della Cassa Edile di Savona fanno parte integrante del presente contratto.

Si da' mandato alla Cassa Edile di pubblicare tempestivamente on-line tutte le variazioni al Regolamento.

Art. 12

Accantonamenti presso la Cassa Edile

Con riferimento all'articolo 18 del C.C.N.L. la percentuale per ferie e gratifica natalizia è confermata nella misura del **18,50%** da calcolarsi nei limiti e con le modalità di cui al citato articolo 18, compreso l'E.D.R.

La percentuale risulta così composta:

- 8,50% - trattamento economico per ferie;
- 10% - trattamento economico per gratifica natalizia.

In forza dell'allegato D del C.C.N.L. 20 maggio 2004 l'importo della percentuale che deve essere accantonata presso la Cassa Edile di Savona è pari, secondo il criterio convenzionale previsto dal richiamato allegato, al 14,20% computato sulla stessa retribuzione lorda presa a base per il calcolo della maggiorazione di cui all'articolo 18 del C.C.N.L., compreso l'E.D.R.

L'importo della percentuale suddetta, spettante all'operaio è accantonato, mediante versamenti mensili da parte di ciascuna impresa, presso la Cassa Edile di Savona.

In caso di mancato versamento parziale o totale dell'accantonamento spettante, la Cassa Edile provvederà ad informare il lavoratore dell'inadempienza, decorsi infruttuosamente novanta giorni dal relativo sollecito.

Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli operai occupati presso le agenzie di somministrazione

I lavoratori occupati presso le agenzie di somministrazione possono beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO). Tale prestazione è erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi ed è pari all'80% della retribuzione persa dal lavoratore per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L'agenzia di somministrazione è tenuta al versamento, per i lavoratori in forza, di un contributo pari allo **0,30%** della retribuzione percepita dal lavoratore.

Le condizioni per l'erogazione della prestazione sono le seguenti:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione del lavoratore, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.I.G.;
- la regolarità dell'azienda con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;

Tale prestazione verrà anticipata al lavoratore dall'azienda che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla Cassa Edile.

La domanda, per essere accolta, dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione dell'intervento C.I.G. per eventi meteorologici relativi al cantiere in cui era occupato il personale.

Nell'ipotesi in cui nel cantiere abbia operato solo il personale dell'agenzia di somministrazione, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'azienda dovrà corredare la domanda di prestazione con una relazione tecnica dettagliata comprovante l'evento, allegando i bollettini meteo rilasciati dall' ARPAL.

La relazione tecnica dovrà essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e firmata dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa.

Art. 13

Ferie

Nel periodo tra il 1 agosto e il 30 settembre agli operai verrà, di norma, concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo delle festività natalizie e di fine anno.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute, in periodi diversi, su richiesta di quest'ultimo da avanzare con un preavviso di almeno quarantotto ore e concordate tra il datore di lavoro e lavoratore.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui al contratto nazionale.

Ai lavoratori è erogato, entro il 31 luglio di ogni anno, dalla Cassa Edile, l'importo singolarmente accantonato alla Cassa stessa a titolo di ferie e gratifica natalizia, nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario (ottobre - marzo).

Entro il 10 dicembre, la Cassa Edile provvede a liquidare a tutti gli operai iscritti il residuo dell'importo singolarmente accantonato a titolo di gratifica natalizia e ferie, nel periodo 1° aprile - 30 settembre di ogni anno.

Art. 14

Enti Paritetici

Le Parti confermano gli Enti Paritetici costituiti con specifici accordi provinciali, ne confermano l'unicità, l'autonomia, i rispettivi Statuti e Regolamenti e ne ribadiscono il ruolo centrale e l'importanza per il settore dell'edilizia, con particolare riguardo alla formazione e alla sicurezza e igiene del lavoro.

La Parti concordano di aumentare gli sforzi da parte dell'Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza in materia di formazione continua e l'impegno quale riferimento nel campo della sicurezza sul lavoro.

A tal scopo le Parti concordano di inserire un meccanismo di registrazione elettronico della formazione del lavoratore edile da rendere disponibile per i lavoratori attraverso l'app della Cassa edile e che possa costituire un servizio di scadenziario per le aziende iscritte. Le Parti pertanto danno mandato agli Enti bilaterali di implementare tale servizio.

Art. 15

Quota di adesione contrattuale

La quota di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Savona è confermata nella misura dell'1% per il datore di lavoro e dell'1% per il lavoratore da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del Contratto Nazionale, compreso l'E.D.R..

L'importo relativo alla quota di adesione contrattuale di cui al precedente comma facente carico all'operaio è trattenuto dal datore di lavoro ed è versato unitamente all'importo della

quota a proprio carico alla Cassa Edile della Provincia di Savona, con le modalità stabilite al precedente articolo 12.

La Cassa Edile provvede a stornare alle Associazioni datoriali e sindacali stipulanti l'importo della quota di adesione contrattuale versata alla Cassa medesima secondo la ripartizione concordata negli specifici accordi stipulati tra le parti.

Oltre alle quote di cui sopra, è dovuta dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera la quota nazionale di adesione contrattuale nella misura dello **0,22%** a carico dei datori di lavoro e dello **0,22%** dei prestatori d'opera sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. Industria compreso l'E.D.R..

L'importo della quota nazionale di cui al precedente comma facente carico all'operaio è trattenuto dal datore di lavoro ed è versato - unicamente all'importo della quota a proprio carico - alla Cassa Edile della Provincia di Savona, con le modalità stabilite all'articolo 12 precedente.

Viene confermato, in aggiunta a quello delle quote di adesione contrattuale previsto dal presente articolo, il sistema delle deleghe tramite Cassa Edile che recepiva l'Accordo Nazionale 16 maggio 1973 e successive modifiche, relativo alle modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe.

La riscossione delle deleghe è affidata alla Cassa Edile ed è regolata dalle Convenzioni stipulate volta per volta tra le Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la locale Cassa Edile.

Art. 16

Dispositivi di protezione individuale e vestiario

DPI

Le Parti ribadiscono contrattualmente quanto già imposto in sede di T.U. per la Sicurezza, per cui il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico e contrattuale di fornire a tutti i lavoratori i DPI necessari relativi alla lavorazione specifica cui sono addetti.

In caso di consumazione o impossibilità di utilizzo del DPI dato al lavoratore, l'azienda sostituirà il DPI a fronte della riconsegna - ove possibile - del DPI non più utilizzabile o idoneo allo scopo.

Le Parti ribadiscono, come previsto dal T.U. per la Sicurezza, che i lavoratori, oltre a dover utilizzare correttamente i DPI consegnati, devono mantenere in buono stato e custodire sotto la propria responsabilità i DPI consegnati.

Vestiario

Entro il mese di maggio e di novembre di ciascun anno la Cassa Edile della Provincia di Savona garantirà a tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni di seguito indicate, la fornitura gratuita degli elementi del vestiario individuati da una specifica Commissione Paritetica costituita da sei membri nominati all'interno del Comitato di Gestione della Cassa Edile, tra cui il Presidente e il Vice Presidente. Detta Commissione deve deliberare entro il 31 gennaio di ogni anno.

La fornitura di giugno compete agli operai che nel mese di dicembre di ciascun anno si trovano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Savona, in regola con il versamento dovuto per la prestazione di cui trattasi e che, alla data del 31 dicembre, abbiano maturato presso la Cassa

Edile di Savona, nei dodici mesi o nei sei mesi precedenti, rispettivamente almeno 800 ore o 400 ore di lavoro ordinario, anche se lavorate presso più imprese del settore, purché regolarmente denunciate alla Cassa Edile di Savona, calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (APE).

La fornitura di novembre compete agli operai che nel mese di giugno di ciascun anno si trovano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Savona, in regola con il versamento dovuto per la prestazione di cui trattasi e che, alla data del 30 giugno abbiano maturato presso la Cassa Edile di Savona, nei dodici mesi o nei sei mesi precedenti, rispettivamente almeno 800 ore o 400 ore di lavoro ordinario, anche se lavorate presso più imprese del settore, purché regolarmente denunciate alla Cassa Edile di Savona, calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (APE).

Ai soli effetti del diritto di ottenere la prestazione sono assimilate alle ore di lavoro ordinario anche le ore di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INPS e dall'INAIL e, su richiesta del lavoratore, nel caso di ripresa dell'attività lavorativa presso impresa iscritta alla Cassa Edile, 88 ore di assenza per congedo matrimoniale.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla distribuzione del vestiario si provvede mediante il contributo di cui all'art. 18.

L'acquisto collettivo è gestito direttamente dalla Cassa Edile di Savona, che agisce in nome e per conto delle imprese iscritte.

Il mandato di rappresentanza conferito contrattualmente alla Cassa Edile dalle imprese iscritte, è a titolo gratuito.

Le modalità operative per l'acquisizione delle taglie, l'acquisto cumulativo, le consegne e gli adempimenti amministrativi, sono dettagliate nel Regolamento della Cassa Edile pubblicato sul sito-web.

Art. 17

Malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale

In caso di malattia di durata non superiore a sette giorni la Cassa Edile di Savona corrisponde una prestazione in misura fissa denominata "**indennizzo per carenza malattia**".

Tale prestazione è pari a **60 euro** nette complessivi per i soli primi tre giorni ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile su domanda del lavoratore, da presentarsi entro sei mesi dall'inizio dell'evento, corredata da copia del certificato medico, per tre soli eventi di malattia all'anno relativi a giornate non contigue a giorni festivi e festività.

Nel caso in cui la malattia abbia una durata di un solo giorno, la prestazione è ridotta a **30 euro**.

Il diritto all'indennizzo per carenza matura per i lavoratori in possesso degli stessi requisiti riferiti alle ore lavorate, indicati al precedente articolo 16.

Le Parti si impegnano ad intervenire presso l'INAIL per rendere più solleciti possibile i tempi di erogazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro.

Art. 18

Contribuzioni in Cassa Edile

Le contribuzioni di seguito indicate sono calcolate sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. Industria, compreso l'E.D.R. per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del C.C.N.L. Industria.

Il contributo per il F.N.A.P.E. è stabilito nella misura del 4,54%.

Il contributo per la Cassa Edile è stabilito nella misura del 2,25% di cui 1,88% a carico del datore di lavoro e 0,38% a carico del lavoratore.

Il contributo per l'ESE - Ente paritetico per la Formazione e la Sicurezza è stabilito nella misura dell'1%.

Il contributo per il Fondo Vestiario è stabilito nella misura dello 0,30%.

Il contributo per il Fondo di Mutualità, volto a garantire la continuità di tutte le prestazioni contrattualmente assegnate alla Cassa Edile, nonché la copertura delle incombenze derivanti dalla attuazione dei compiti indicati nell'All. 8 al CCNL Industria, è stabilito nella misura dello 0,30% a carico delle imprese.

Sgravio per stages formativi

L'impresa che si renderà disponibile ad ospitare a stage soggetti inviati dall'Ente Unificato per la Sicurezza e la

Formazione di Savona, al termine fruirà, per ogni soggetto ospitato per l'intero periodo, di uno **sgravio contributivo di euro 200** riconosciuto dalla Cassa Edile, e comunque in misura non superiore al contributo per la Cassa Edile dovuto nel mese di beneficio.

Lo sgravio sarà riconosciuto a fronte della presentazione di domanda da presentare alla Cassa Edile entro 60 giorni dall'ultimazione dello stage e sarà beneficiato sulla denuncia del mese successivo.

Art. 19

Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile

Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto dall'art. 108 del CCNL Industria deve al momento essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL, e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene localmente necessario agire anche sul fronte della premialità delle aziende virtuose, si conviene di confermare un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole.

A questo fine, nell'interesse delle imprese regolari e dei lavoratori, le Parti ribadiscono i principi adottati da tempo in sede locale, basata su sgravi contributivi in favore delle imprese che dimostrino un rigoroso rispetto delle regole contrattuali e dei diritti dei lavoratori, impegnandosi ad incontrarsi entro il mese di novembre di ogni anno per verificare e rettificare, in funzione dell'andamento produttivo del settore in provincia di Savona, l'entità e la natura dei benefici previsti, allo scopo di garantire, da un lato, l'equilibrio dei Fondi contributivi interessati e, dall'altro, il mantenimento della massa salari ammessa a beneficio al di sotto di una soglia percentuale congrua e sostenibile.

Il dispositivo premiale consiste nella riduzione di alcune aliquote contributive ordinarie previste all'articolo precedente, come di seguito indicato:

- **Il contributo F.N.A.P.E. è ridotto a 2,05% ferma restando la soglia minima di 56 euro stabilita dal C.C.N.L.**
- **Il contributo al Fondo Vestiario è ridotto 0,10%.**
- **Il contributo al Fondo Mutualità a carico dell'Impresa è ridotto a 0,05%.**

A titolo riepilogativo, si riporta di seguito la Tabella di raffronto della Premialità riferita alle sole voci interessate:

	Aliquote base	Aliquote premiali
APE	4,54	2,05
VEST.	0,30	0,10
MUT.	0,30	0,05
TOTALE	5,14	2,20

Il dispositivo premiale contributivo sarà reso accessibile su base mensile da parte del sistema informatico della Cassa Edile alle sole imprese in possesso dei requisiti sotto indicati.

- Requisiti delle Imprese

- Essere iscritte alla Cassa Edile di Savona in via continuativa negli ultimi 36 mesi con continuità di versamenti, fatte salve le situazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga; Verranno considerate valide le sole ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga denunciate alla Cassa Edile e corredate della domanda presentata dall'Impresa all'INPS per il riconoscimento dell'evento.
- Essere in possesso di un Durc on-line (INAIL-INPS-Cassa Edile) in corso di validità nel mese di paga di

riferimento della denuncia, trasmesso per conoscenza alla Cassa Edile via e-mail PEC entro e non oltre la fine del medesimo mese;

- Avere ottemperato correttamente agli adempimenti contributivi negli ultimi quattro mesi, e cioè: avere versato e denunciato regolarmente la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile, aver inviato entro il 20 del mese successivo al periodo di paga la denuncia per via telematica (MUT) completa di tutti i dati richiesti, nonché aver effettuato i relativi versamenti nei termini dovuti, a mezzo RID.
- Avere dichiarato nella denuncia MUT del mese precedente un imponibile contributivo Cassa Edile non inferiore 3.500 euro.
- Non essere state oggetto nei dodici mesi precedenti a tre o più sanzioni pecuniarie da parte della Cassa Edile.

– Requisiti dei lavoratori

Le imprese sopra individuate beneficeranno della norma premiale per i soli lavoratori non apprendisti che nei 12 mesi precedenti a quello della denuncia possono vantare almeno 1.800 ore denunciate alla Cassa Edile di Savona nelle seguenti categorie: ore lavorate, di carenza, di malattia, di infortunio e di festività. Nel solo caso di part-time verticale il suddetto valore è inteso proporzionalmente riparametrato.

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del requisito di cui al precedente punto 4, non rileva l'omesso o parziale pagamento dei versamenti dovuti (compresi i casi derivanti dalla irregolarità di cui al punto precedente) qualora il debito complessivo nei confronti della Cassa Edile (capitale+sanzioni+interessi) risulti essere inferiore a € 300, e a condizione che l'impresa provveda al pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla data di contestazione della irregolarità da parte della Cassa Edile.

Ancorché ammessa dal sistema informatico dalla Cassa Edile al beneficio della Norma premiale, in caso di difetti di corretto adempimento da parte della Impresa successivamente accertati, la Cassa Edile provvederà al recupero delle premialità impropriamente beneficate applicando le aliquote base.

Con riferimento ad ogni trimestre, le Imprese potranno presentare una domanda alla Cassa Edile volta ad ammettere a consuntivo alla normativa premiale anche i lavoratori esclusi dal beneficio per mancato raggiungimento del numero di ore minimo.

Nella domanda potranno far valere, per il conseguimento delle 1.800 ore, anche le ore di CIG meteo in precedenza denunciate alla Cassa Edile e corredate della domanda di riconoscimento dell'evento, presentata dall'Impresa all'INPS, completa dei relativi allegati.

Alla richiesta di ammissione alla normativa premiale dovranno essere allegate le copie delle autorizzazioni di approvazione degli eventi Meteo rilasciate dall'INPS.

La Cassa Edile, operati i necessari controlli, provvederà ad effettuare il calcolo dell'ulteriore bonus premiale, che verrà rimborsato o imputato a credito dell'Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Si precisa, con espresso riferimento ai requisiti di regolarità per il rilascio del Durc, che il bonus premiale di cui al paragrafo precedente si riterrà maturato dall'Impresa solo al momento dell'approvazione della richiesta da parte della Cassa Edile.

Il dispositivo premiale può essere sospeso dalle Parti Sociali firmatarie nei casi di mancato adempimento degli obblighi retributivi per oltre tre mesi, previo accertamento delle cause eseguito in contraddittorio.

.....

Con riferimento a quanto previsto nel precedente art 18, nonché dal presente articolo, le parti, per quanto di loro competenza effettueranno, con la collaborazione della Cassa edile, verifiche annuali dell'andamento del gettito contributivo e delle prestazioni, al fine di apportare i necessari correttivi per mantenere l'equilibrio delle gestioni e la sostenibilità delle prestazioni e della norma premiale.

Resta inteso che qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero modificare l'impianto normativo su cui si basa l'attuale Norma premiale le Parti si incontreranno per adeguare quanto qui previsto con le nuove regole.

Art. 20

Igiene e ambiente di lavoro

Ferme restando le norme di legge, si conviene che nei cantieri nei quali l'impresa occupi oltre 8 dipendenti e quando abbiano una prevedibile durata superiore a 4 mesi e abbiano una precisa localizzazione, l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:

- un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, tali misure potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale o monoblocco prefabbricato purché diviso.

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni di cui sopra, devono essere dotati di servizi igienico-sanitari, acqua corrente e attrezzature atte a consentire ai lavoratori di riscaldare le vivande.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Art. 21

Disciplina degli autisti

Fermo restando quanto già previsto dai Contratti Nazionali, si stabilisce quanto segue:

- 1) L'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano effettuate correttamente;
- 2) L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.

E' a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:

- la gravità delle responsabilità del lavoratore;
- l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.

Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione, fermo restando l'obbligo per il datore di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.

- 3) L'autista è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza;
- 4) Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - è a carico dell'azienda;